

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno in Oristano, nel mio studio sito alla via De Castro n.71, alle ore sedici e minuti quarantanove (ore 16.49).

(13 giugno 2019)

Avanti a me PIERLUISA CABIDDU, notaio in Oristano, iscritto Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano.

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- MARIO ORGIANA, nato a Cagliari il 19 giugno 1953, residente a Quartu Sant'Elena via Cilea n.150, il quale interviene in qualità di vice presidente del consiglio direttivo dell'associazione denominata "Associazione Regionale per la Cittadinanza, l'Accessibilità, i Diritti, l'Inclusione e l'Autonomia - Sardegna - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Associazione A.R.C.A.D.I.A. - Sardegna - ETS", con sede in Cagliari via Giorgio Asproni n.24, codice fiscale 92252130924, costituita con atto a rogito notaio Edoardo Mulas Pellerano di Oristano, in data 22 gennaio 2019, repertorio n.23.753/10.635, registrato ad Oristano il 23 gennaio 2019 al n.204.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria di detta associazione, convocata in questo gior

no e luogo, alle ore 16,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 1) modifiche statutarie in base alle disposizioni del D. Lgs. 117/17 in materia di riforma del Terzo Settore.

Ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello statuto associativo viene nominato presidente dell'assemblea esso stesso signor MARIO ORGIANA, il quale constata:

-- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo lettera inviata agli associati in modalità elettronica con conferma di ricezione in data 23/05/2019, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 (dieci) dello statuto associativo;

- che sono presenti e rappresentati, in virtù di regolari deleghe acquisite agli atti sociali, numero nove associati indicati nell'elenco che, previa lettura da me notaio datane, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, che rappresentano la maggioranza richiesta dallo statuto associativo su numero 10 (dieci) associati aventi diritto di voto, iscritti all'associazione;

-- la presenza del consiglio direttivo nelle persone di esso stesso comparente, quale vice presidente, nonché del consigliere Graziano Masia rappresentato dalla signora Francesca Manca, nata a Ghilarza il 30 dicembre 1962;

-- la presenza del collegio dei revisori dei conti nelle persone

dei signori:

- Angelo Quirico Pisuttu nato a Palau il 2 agosto 1946, presidente;
- Paolina Manconi nata a Bultei il 26 aprile 1947 e Marco Granata nato a Cagliari il 16 marzo 1960, rappresentato da Ignazio Cau, nato a Sini il 28 dicembre 1952, revisori effettivi.

DICHIARA

pertanto, la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea illustra la necessità di procedere ad un generale adeguamento dello statuto associativo per adeguarlo alla normativa in materia di organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, così come richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale - Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni - con comunicazione prot.n.9865 del 02/04/2019, al fine di poter ottenere l'iscrizione al Registro Generale del Volontariato, il tutto secondo lo schema di massima che è stato preventivamente portato a conoscenza degli associati.

Il presidente dà incarico a me notaio di esporre il contenuto del nuovo testo di statuto sociale.

Il presidente precisa che fino all'operatività del registro unico

nazionale del terzo settore (RUNTS), per l'associazione continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di volontariato. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del codice del terzo settore, attraverso l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Gli acronimi ODV e ETS verranno inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto rispettivamente: l'iscrizione nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna e nel Registro unico nazionale del terzo settore

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo di statuto contenente la riformulazione degli articoli come sopra proposto dal presidente, statuto che testé approvato, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio,

omessane la lettura per dispensa espressa avutane dal comparente.

2) Che fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), per l'associazione continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di volontariato, così come evidenziato dal presidente.

Il comparente chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche.

Dopo di che, non essendovi null'altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti trentanove (ore 17.39) .

E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte dattiloscritto da me notaio ed in piccola parte scritto a mano sempre da me notaio su quattro pagine e fin qui della quinta di due fogli e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 17.43. f.to Mario Orgiana

f.to Pierluisa Cabiddu notaio

Copia informatica conforme al documento originale su supporto cartaceo.

Oristano, li 17/07/2019.

Pierluisa Cabiddu notaio

STATUTO

Articolo uno Costituzione

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS), denominata: "Associazione Regionale per la Cittadinanza, l'Accessibilità, i Diritti, l'inclusione e l'Autonomia - Sardegna - ODV - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Associazione A.R.C.A.D.I.A. - Sardegna - ODV", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. L'organizzazione ha sede legale in Via Giorgio Asproni 24 nel Comune di Cagliari. Il mutamento dell'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, può essere effettuato dal Consiglio Direttivo, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'organizzazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro. L'associazione ha carattere regionale e può avere sedi territoriali e/o provinciali che sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo due Finalità

L'Associazione A.R.C.A.D.I.A. - Sardegna - ODV è apartitica, aconfessionale, si oppone ad ogni forma di discriminazione, di razzismo e di istituzionalizzazione o segregazione. Persegue finalità di inclusione sociale per la costituzione e l'esigibilità dei diritti di cittadinanza, dei diritti civili e dei diritti umani e opera per elevare il sistema di sicurezza sociale.

Articolo tre Attività e scopi

L'associazione promuove e organizza in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità (di cui all'art.2) civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che dovranno essere svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati :

- a) promuove e attua interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) promuove e sostiene la ricerca scientifica, sperimentale o applicata di interesse sociale, educativo, scolastico e tecnologico;

c) organizza e gestisce attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) promuove e organizza attività di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) promuove e realizza progetti di servizio civile, tirocini, stages, iniziative finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.10 6.

Per il perseguimento delle finalità associative, l'associazione si propone di operare per il raggiungimento degli scopi attraverso le seguenti azioni:

a) promuovere, progettare, organizzare e attuare progetti e attività di formazione e aggiornamento professionale per assistenti sociali, operatori sanitari e socio-sanitari, educatori, per assistenti di cura (caregiver), per amministratori di sostegno, per trustee (fiduciario incaricato), per personale docente e non docente;

b) promuovere iniziative volte al riconoscimento di provvidenze economiche, prestazioni e servizi da inserire nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

c) promuovere campagne di informazione, di sensibilizzazione, convegni, attività socio/culturali e sportive, per la raccolta di fondi per perseguire le finalità associative;

d) partecipare a forme federative, consociative o fondazioni di partenariato con le associazioni che operano per le persone con disabilità, per sostenere attività culturali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

e) promuovere la redazione di materiale informativo e pubblicazioni editoriali, sia in formato stampato sia in formato digitale e audio, per fornire informazioni su provvedimenti, piani e promuovere orientamenti per gli operatori, le organizzazioni, le istituzioni e i cittadini con disabilità sensoriali;

f) predisporre, promuovere e attuare progetti per la cooperazione

internazionale per la difesa dei diritti umani a favore di cittadini con disabilità;

g) promuove iniziative per favorire l'alloggio sociale o l'agricoltura sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore (D. Lgs 117/17), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo quattro Partecipazione libera, gratuita e volontaria

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo volontario e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I lavoratori non possono superare il 50% (cinquanta per cento) degli associati volontari. L'organizzazione avvalendosi di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

Articolo cinque Associati

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di-

rettivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

a) Possono essere associati:

1. Effettivi: può essere associato effettivo dell'associazione A.R.C.A.D.I.A. ogni persona con disabilità, invalidità, con disturbi specifici nell'apprendimento o con difficoltà nell'attenzione. Possono aderire e fruire dei servizi e delle attività anche persone di minore età aventi gli stessi requisiti di disabilità sopraelencati.

2. Sostenitori volontari: possono essere associati sostenitori volontari dell'associazione A.R.C.A.D.I.A. i familiari, i tutori, gli assistenti di cura (caregiver), gli amministratori di sostegno o incaricati fiduciari di trust o altri cittadini che intendono operare che per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.

b) Ammissione di nuovi associati

1. I nuovi associati sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione del Consiglio Direttivo ed acquisiscono la qualità di associati con pienezza di diritti. Gli associati aderenti devono accettare e rispettare il presente statuto e le delibere anteriori alla loro ammissione.

2. Essere associato dell'Associazione non è incompatibile con l'essere membro di altre Associazioni similari.

3. Gli associati collaborano con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo sei Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto a:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario,
- consultare i verbali, esaminare i libri sociali e la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- a partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto sia attivo che passivo;
- partecipare alla vita dell'Associazione;

Tutti gli associati hanno il dovere:

- di osservare le regole del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di partecipare e contribuire alle attività dell'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità statutarie;
- di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di mantenere un comportamento corretto con gli altri associati dell'Associazione e a non attuare iniziative in concorrenza o in contrasto con le finalità e con l'attività, dell'associazione.
- di versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo sette Perdita di qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.

Può recedere l'associato che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato receduto deve restituire i beni dell'associazione presi in prestito e cessa automaticamente da eventuali incarichi o nomine ricevuti dall'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria con i quorum appresso indicati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per l'associato che non partecipa senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la

decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione dell'associato alla vita dell'Associazione.

Gli associati receduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione come pure per gli eredi dell'associato defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Articolo otto

Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
- e) l'Organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo gratuito.

Articolo nove L'assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà degli associati. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati aderenti in regola con il pagamento delle quote associative, effettivi e sostenitori volontari, che hanno diritto di voto.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento dal VicePresidente o, in assenza, dal membro del Consiglio più anziano d'età, o in mancanza da persona designata dall'assemblea.

Spetta a chi presiede l'Assemblea accertarne la validità della convocazione e della costituzione, constatarne la validità, la

regolarità delle deleghe, verificare la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

L'assemblea ordinaria è riunita, su convocazione del Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria definisce gli orientamenti, i programmi, i piani di investimento pluriennali e le linee di azione dell'associazione ed in particolare:

- a) approva i bilanci, consuntivo e preventivo;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo tra gli associati;
- c) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- d) elegge e revoca il Collegio dei revisori dei conti;
- e) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- f) delibera l'esclusione degli associati;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale proposte dal Consiglio Direttivo;
- i) elegge e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo.
- j) stabilisce il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo dieci

Modalità operative delle assemblee ordinaria e straordinaria

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere effettuato almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione degli associati può avvenire anche in modalità elettronica con conferma di ricezione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti .

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione: in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro associato, mediante lettera di delega. Ciascun associato non potrà avere più di tre deleghe. Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere effettuata a voto segreto. Risultano eletti gli associati che hanno ricevuto maggiori suffragi dei votanti. Per queste votazioni, ciascun elettore esprime tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.

Articolo undici Il presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. È il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuitogli è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza. Dura in carica tre anni e decade con il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo dodici Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque o sette membri scelti fra gli associati. Il numero dei membri viene deliberato dall'Assemblea degli aderenti prima dell'elezione. In caso di rinuncia, dimissioni o mancata partecipazione per tre sedute consecutive viene sostituito dal primo dei non eletti presente nella lista.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Elegge tra i suoi componenti il Presidente e il VicePresidente. Nomina un incaricato per la cura e il trattamento dei dati personali per assicurare il diritto alla riservatezza.

Articolo tredici Compiti e funzionamento del consiglio direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non sia riservata dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Esegue le deliberazioni dell'assemblea; cura la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti; ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione; stipula tutti gli atti e

contratti inerenti alle attività associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità. Deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se effettuate con la presenza di almeno metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono valide se suffragate dalla maggioranza dei presenti. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato, quando trattasi di affari e di persone in cui qualche consigliere abbia interesse diretto.

Il Consiglio Direttivo, nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri compreso il presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata e approvata dall'assemblea ordinaria degli associati secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto.

Articolo quattordici Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e tre supplenti eletti ogni tre anni dall'assemblea degli associati con analoghe modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

I revisori svolgono attività di verifica delle scritture contabili e dell'andamento amministrativo dell'Associazione.

Essi predispongono la relazione annuale al bilancio consuntivo, esaminano ed esprimono pareri sull'andamento dell'amministrazione contabile.

Articolo quindici Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo sedici Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dalle quote annue di iscrizione;
2. dai contributi, lasciti, donazioni e qualunque altra sopravvenienza attiva, regolarmente accettati dal Consiglio Direttivo;
3. da contributi pubblici e privati;
4. da sovvenzioni e contributi pubblici da parte delle istituzioni regionali, nazionali ed europee;
5. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 .

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2^A del D. Lgs 117/2017 .

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito secondo le indicazioni previste agli art.21 e 22 del d.lgs 117/17.

Articolo diciassette Esercizio e Bilancio decorrenza

L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno gennaio e si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve depositare quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria, la relazione sulla gestione finanziaria, nonché il bilancio, a disposizione di tutti gli associati.

Le scritture contabili e di bilancio sono redatte ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo diciotto Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs.

117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo diciannove Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo venti Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo ventuno Libri e registri associativi

L'Associazione, se obbligatorio, redige e tiene:

- libro degli associati;
- libro dei verbali delle assemblee degli associati;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- libro inventario;
- scritture contabili e libri contabili indicati nell'art. 87 del D. Lgs 117/2017;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo ventidue Scioglimento - Devoluzione del patrimonio

L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli

scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione è destinato, salva diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del terzo settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del decreto 117/2017.

Articolo ventitré Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo ventiquattro Norma transitoria

Gli acronimi ODV e ETS verranno inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione rispettivamente nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna e nel Registro unico nazionale del terzo settore. f.to Mario Orgiana

f.to Pierluisa Cabiddu notaio

Dichiarazione autenticità della presente copia

Carmelo Addaris